

***CONTRIBUTO PER LE AUDIZIONI INFORMALI, NELL'AMBITO DELL'ESAME, IN SEDE REFERENTE, DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2026, N.66 "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PIANO CASA".***

**1. PREMESSA: FINALMENTE UN PIANO CASA, MA CON LUCI E OMBRE**

Confcooperative accoglie con favore il fatto che il tema dell'accesso all'abitazione sia tornato con forza nell'agenda politica nazionale. Il disagio abitativo nelle grandi città italiane è strutturale, non congiunturale: colpisce lavoratori con redditi medi, giovani, studenti, anziani soli. L'urgenza di un intervento organico è fuori discussione.

Tuttavia, il nostro giudizio resta sospeso, perché su alcuni nodi fondamentali il decreto-legge si limita a formulare intenzioni senza definire i parametri quantitativi che ne determinano l'efficacia reale. Con questo spirito entreremo nel merito, non ferdandoci alle dichiarazioni di principio.

In premessa, ci preme anche constatare con rammarico che nel corpo del provvedimento non sono previsti interventi che riconoscano il ruolo della cooperazione di abitanti. La cooperazione di abitanti ha storicamente saputo raccogliere e organizzare la domanda di alloggi soprattutto per famiglie, lavoratori. Le cooperative hanno così realizzato dal secondo dopoguerra ad oggi alloggi per 980 mila famiglie, sia in vendita che in locazione. Siamo convinti che le cooperative di abitanti anche oggi possano giocare un ruolo, ma solo se adeguatamente inquadrate e con "la giusta misura" di incentivazione.

La cooperazione sviluppa da sempre interventi immobiliari che puntano alla contrazione dei prezzi e canoni per i propri soci operando strutturalmente senza finalità speculative. Invitiamo quindi ad aprire un tavolo di confronto su come inserire il contributo cooperativo all'interno del Piano Casa, e che rappresentanti del movimento della cooperazione di abitanti vengano coinvolti all'interno delle cabine di monitoraggio per la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare all'edilizia residenziale.

Questa nota si articola in osservazioni sul Capo II (edilizia residenziale pubblica e sociale) e sul Capo III (edilizia integrata), con proposte specifiche di modifica o integrazione.

**2. CAPO II — EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE: VALUTAZIONE POSITIVA CON RISERVE**

**2.1 Programma straordinario di recupero (art. 2)**

La priorità di recuperare il residuo storico degli alloggi pubblici non assegnabili per carenze manutentive è indiscussa e condivisibile. Le risorse stanziata — 970 milioni di euro tra il 2026 e il 2030 — vanno nella direzione giusta, ancorché rappresentino in larga misura una riallocazione di fondi già previsti da leggi precedenti (L. 207/2024 e L. 213/2023), più che risorse fresche aggiuntive.

Osservazione critica: le risorse sono sostanzialmente partite di giro, ottenute mediante la riduzione di autorizzazioni di spesa già esistenti. Chiediamo che venga chiarita la componente netta di risorse nuove effettivamente mobilitate, per consentire una valutazione trasparente dell'impegno finanziario.



## 2.2 Commissario straordinario (art. 3): strumento utile, ma con limiti necessari

La nomina di un Commissario straordinario per la ricognizione degli immobili pubblici inutilizzati e la programmazione degli interventi è uno strumento utile per accelerare procedimenti che altrimenti si arenerebbero in sovrapposizioni di competenze. Per l'edilizia residenziale pubblica e il recupero del patrimonio esistente, questo approccio è accettabile.

Tuttavia, i poteri commissariali previsti dall'art. 3, comma 2 — che consentono di operare "in deroga a ogni disposizione di legge" — non possono a nostro avviso estendersi alla pianificazione urbanistica. L'urbanistica non è una pratica burocratica: ogni scelta di uso del suolo cambia in modo irreversibile la vita delle comunità, l'ambiente e il paesaggio — urbano e non — e i diritti di proprietà. Efficienza e trasparenza non sono opzioni ma sono requisiti minimi di legittimità democratica; le recenti vicende che hanno investito lo sviluppo urbanistico di Milano vanno lette con coscienza critica e consapevolezza, sapendo che togliere ai processi di sviluppo urbano la adeguata informazione e pubblicità degli atti può innescare situazioni di conflitto dagli esiti imprevedibili.

Proposta: richiedere che le ordinanze commissariali che incidono sulla destinazione d'uso degli immobili e sulla pianificazione territoriale siano soggette a un procedimento semplificato di consultazione pubblica, con pubblicazione preventiva e termine per osservazioni, prima di acquisire efficacia definitiva.

## 2.3 Fondo di garanzia per morosità incolpevole (art. 4): dotazione insufficiente

Il Fondo di garanzia per la morosità incolpevole, con una dotazione iniziale di 22 milioni di euro per il 2026 e soli 2 milioni per il 2027, è strutturalmente sottodimensionato rispetto alla platea dei potenziali beneficiari. Le famiglie in morosità incolpevole negli alloggi ERP ammontano, secondo stime prudenziali, a diverse decine di migliaia a livello nazionale.

Proposta: prevedere una dotazione pluriennale stabile (almeno 20 milioni/anno fino al 2030) e una clausola di revisione annuale della dotazione in base al numero effettivo di istanze pervenute, evitando che il fondo si esaurisca nei primi mesi di operatività, non dimenticando interventi sulla morosità incolpevole anche per famiglie o persone in locazione ERS.

## 2.4 Riscatto degli alloggi pubblici (art. 5): un processo insidioso di dismissione del patrimonio pubblico

L'art. 5 prevede procedure di alienazione degli immobili ERP agli assegnatari non morosi. Comprendiamo la *ratio*: favorire l'accesso alla proprietà e liberare risorse per nuove costruzioni. Ma occorre essere consapevoli che la logica di questa norma può innescare, già prima di arrivare all'alienazione vera e propria, un processo di frammentazione del patrimonio difficile da invertire. Un condominio a proprietà mista — pubblica e privata — genera oneri gestionali crescenti per l'ente proprietario: assemblee condominiali, spese straordinarie da ripartire, manutenzione programmata impossibile da coordinare. Ogni alloggio ceduto erode la massa critica necessaria per tenere in efficienza il patrimonio residuo.

A questo si aggiunge una contraddizione di fondo: inserita in un decreto che si propone di aumentare l'offerta abitativa pubblica, la norma produce l'effetto opposto — si vende patrimonio esistente per finanziare patrimonio nuovo, riducendo nel medio periodo lo stock disponibile anziché ampliarlo. Il



precedente storico è ammonitorio: le grandi campagne di dismissione del patrimonio ERP degli anni Novanta — condotte con logiche analoghe e presentate come operazioni di efficienza — hanno lasciato un sistema indebolito in modo strutturale e irreversibile. E senza che questo producesse risorse in grado di promuovere nuovi interventi di edilizia popolare né che le risorse abbiano garantito livello di manutenzione soddisfacente del patrimonio residuo. Oggi paghiamo ancora quelle scelte. Il rischio è che l'art. 5 ripeta, in scala minore ma con la stessa logica, quel processo.

Sul piano dei prezzi di riscatto, la norma tace in modo preoccupante: l'art. 5 demanda interamente a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di alienazione, senza fissare alcun paletto nel testo primario. È una delega in bianco. Prezzi troppo bassi configurano un trasferimento di ricchezza pubblica a privati non giustificato dall'interesse generale; prezzi troppo alti rendono il riscatto inaccessibile agli stessi assegnatari che si vorrebbero favorire. In entrambi i casi, lo stock pubblico si riduce senza produrre i benefici attesi.

Proposta: il decreto preveda criteri selettivi per l'alienazione, privilegiando edifici in cui la cessione non pregiudichi l'unitarietà gestionale del patrimonio residuo; stabilisca quote minime di patrimonio pubblico indisponibile da mantenere in ogni ambito territoriale; fissi nel testo primario — e non in un decreto attuativo — i criteri di determinazione del prezzo di riscatto, con una forchetta che garantisca sostenibilità per l'assegnatario e congruità per l'ente cedente.

## 2.5 Fondo housing coesione (art. 7): meccanismo da chiarire

Il Fondo housing coesione, istituito da INVIMIT SGR con una dotazione iniziale di 100 milioni provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, presenta meccanismi di funzionamento non ancora sufficientemente trasparenti per chi deve valutarne l'efficacia.

Chiediamo che il regolamento di gestione del fondo, citato dall'art. 7 comma 3, venga reso pubblico in sede di iter parlamentare di conversione, e che siano definiti ex ante: obiettivi quantitativi in termini di alloggi prodotti, fasce di canone applicabili, criteri di priorità territoriale.

## 3. CAPO III — EDILIZIA INTEGRATA: RISERVE SOSTANZIALI

Il Capo III rappresenta la parte più innovativa e, al tempo stesso, la più problematica del decreto. L'idea di attrarre investimenti privati per produrre edilizia a canoni abbordabili, garantendo una quota minima del 70% in edilizia convenzionata, ha una logica che ci è chiara. Ma la sua praticabilità dipende da presupposti che il testo del decreto non chiarisce. Esponiamo le nostre riserve in modo analitico.

### 3.1 Il nodo degli investimenti privati: quali aspettative di rendimento?

L'art. 9, comma 1, afferma che i programmi infrastrutturali di edilizia integrata sono realizzati "con l'attrazione prevalente di investimenti privati". Questa premessa è fondante per tutto il Capo III. Tuttavia il decreto non specifica:

- i. quale sia il rendimento atteso dall'investimento privato compatibile con canoni calmierati;
- ii. quali siano le garanzie pubbliche o gli strumenti di *de-risking* messi a disposizione;



- iii. quale sia la logica economica che rende conveniente investire in edilizia convenzionata al 33% di sconto sul mercato.

Questa indefinitezza rappresenta a nostro avviso un problema strutturale. Se il rendimento atteso dall'investitore privato non è compatibile con canoni genuinamente abbordabili, infatti, si produrrà molto probabilmente una delle seguenti distorsioni: o i prezzi calmierati non saranno realmente applicati, o la quota di edilizia libera (30%) verrà "sovrapprezzata" per compensare, o i programmi semplicemente non si realizzeranno.

Proposta: con la conversione in legge, si inserisca l'obbligatorietà di un'analisi di fattibilità economico-finanziaria dei programmi previsti dall'art. 9, con ipotesi di rendimento, struttura dei costi e meccanismi di equilibrio.

### **3.2 Separare nettamente l'edilizia universitaria dall'affitto a canoni calmierati**

L'art. 9, comma 2, include tra i beneficiari dei programmi sia studenti universitari fuori sede sia lavoratori in trasferimento. Questa commistione è problematica perché le due domande hanno caratteristiche strutturalmente diverse: tipologia dell'alloggio (stanze/piccoli monolocali vs. appartamenti familiari), durata del contratto, profilo reddituale, modalità di accesso.

Il rischio concreto è che l'offerta di housing universitario — più redditizia per l'investitore perché a rotazione rapida e con affitti per camera più elevati, in proporzione, rispetto alla locazione di alloggi — cannibalizzi l'offerta di affitto per famiglie e lavoratori, che è il vero obiettivo dichiarato del Piano Casa.

Proposta: separare nettamente i due filoni, con programmi, risorse e parametri distinti per l'housing universitario e per l'affitto abitativo a famiglie e lavoratori. L'art. 1-bis della L. 338/2000, richiamato dall'art. 9 comma 2, resta il riferimento adeguato per la parte universitaria.

La separazione dei due filoni è ulteriormente necessaria alla luce del **bonus volumetrico del 35%** previsto dall'art. 1-quater, comma 7 della L. 338/2000, richiamato dall'art. 9, comma 4 del decreto: tale norma consente, per interventi di ristrutturazione edilizia su immobili da destinare a residenze universitarie, incrementi di volumetria fino al 35% della volumetria originaria. Si tratta di un incentivo pensato specificamente per gli studentati, non per l'edilizia residenziale ordinaria. Se i due filoni restano commisti nell'art. 9 — come l'attuale testo consente — si crea il concreto rischio che l'investitore privato utilizzi il bonus volumetrico per massimizzare la componente universitaria, più redditizia, a scapito dell'offerta di alloggi in affitto per famiglie e lavoratori, che è il vero obiettivo dichiarato del Piano Casa.

Proposta: prevedere il bonus volumetrico del 35% esclusivamente per gli interventi di edilizia residenziale sociale.

### **3.3 La contraddizione tra equilibrio finanziario e canoni bassi**

L'art. 9, comma 3, lettera a) richiede che i programmi siano "strutturati unitariamente mediante l'integrazione funzionale, finalizzata al conseguimento dell'equilibrio e della sostenibilità economica dell'investimento complessivo". La lettera d) stabilisce che almeno il 70% dell'investimento sia destinato all'edilizia convenzionata.



Questa formulazione genera una tensione irrisolta: come si coniuga l'equilibrio economico dell'investimento con la necessità di tenere bassi i canoni di locazione e i prezzi di vendita? Se l'equilibrio si raggiunge solo aumentando il prezzo degli alloggi convenzionati, la norma è autoreferenziale. Se si raggiunge grazie alla componente libera, occorre che quest'ultima non sia sovradimensionata rispetto alla capacità di assorbimento del mercato.

Chiediamo che il decreto-legge preveda esplicitamente un meccanismo pubblico di verifica preventiva dell'equilibrio economico-finanziario di ciascun programma, con pubblicazione degli assunti di base (tassi di rendimento, prezzi di riferimento, struttura dei costi).

### 3.4 Il parametro di calmierazione del 33% per le locazioni: inadeguato nelle grandi città

L'art. 9, comma 3, lettera e) stabilisce che i canoni e i prezzi calmierati debbano garantire una riduzione di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato della stessa zona OMI.

I dati disponibili dimostrano che questa riduzione è del tutto insufficiente a produrre alloggi genuinamente abbordabili nelle grandi città italiane. A titolo esemplificativo, sulla base dei valori OMI e delle rilevazioni di mercato aggiornate al 2025:

Città	Canone mercato (€/mq/anno, media)	Canone calmierato -33% (€/mq/anno)	Soglia abbordabilità (€/mq/anno)*
Milano	~270	~180	100–110
Roma	~220	~148	100–110
Bologna	~160	~107	90–100

\* Soglia indicata come necessaria per insegnanti, infermieri e lavoratori essenziali nelle grandi città (fonte: Osservatorio Casa Abbordabile - OCA Milano, Terzo Rapporto 2026).

Come risulta dalla tabella, anche applicando la riduzione del 33% sui valori medi OMI, il canone calmierato a Milano rimarrebbe attorno a 180 €/mq/anno — quasi il doppio della soglia di abbordabilità per i ceti medi. A Bologna il margine sarebbe minimo e comunque insufficiente per le zone a più alta tensione abitativa (centro e zone universitarie). Il parametro del 33% "vuol dire tutto e niente" perché non è ancorato a una soglia assoluta di sostenibilità economica per il conduttore.

Proposta: affiancare alla riduzione percentuale del 33% una soglia massima assoluta di canone, definita con DPCM sentite le organizzazioni rappresentative, differenziata per macro-aree urbane ma non inferiore al 30% del reddito disponibile medio del nucleo familiare nella zona.

### 3.5 Il parametro di calmierazione del 33% per i prezzi di vendita: inadeguato nelle grandi città

Lo stesso problema si ripropone, in forma ancora più acuta, per i prezzi di vendita degli alloggi convenzionati. L'art. 9, comma 3, lettera e) si applica indistintamente a canoni e prezzi: la riduzione del 33% rispetto ai valori OMI della stessa zona è il parametro unico per entrambe le fattispecie.

I dati di mercato aggiornati al 2025 mostrano tuttavia che questa riduzione lascia i prezzi "calmierati" ben al di sopra della soglia di accesso per famiglie con redditi medi nelle grandi città:

Città	Zona centrale (€/mq)	Zona semicentrale (€/mq)	Zona periferica (€/mq)	Prezzo calmierato -33% su semicentrale (€/mq)	Prezzo abbordabile stimato* (€/mq)
Milano	~10.850	~6.350	~3.950	~4.250	<b>2.500–3.000</b>
Roma	8.000–10.000	4.000–6.500	~3.000	~3.500	<b>2.000–2.500</b>
Bologna	3.500–4.500	2.800–3.400	2.000–2.600	~2.100	<b>1.500–2.000</b>

\* Stima del prezzo massimo sostenibile per un mutuo a 25 anni (tasso 3,5%), con rata non superiore al 30% di un reddito netto familiare di 3.000–3.500 €/mese. Fonte: elaborazione su dati OMI Agenzia delle Entrate (II semestre 2025), Scenari Immobiliari-Abitare Co. 2025, Nomisma 2025.

L'evidenza è inequivocabile: a Milano, un appartamento in zona semicentrale al prezzo "calmierato" del decreto (circa 4.250 €/mq) costerebbe per un bilocale di 65 mq circa 276.000 euro. Con un mutuo a 25 anni al tasso attuale del 3,5%, la rata mensile supererebbe i 1.380 euro — oltre il 45% di un reddito netto familiare di 3.000 euro. Non è abbordabile.

A Roma la situazione è analoga: il prezzo calmierato in zona semicentrale si attesterebbe attorno a 3.500 €/mq, ovvero circa 227.500 euro per un bilocale, con una rata mensile di oltre 1.140 euro. Solo a Bologna il prezzo calmierato (-33% sul semicentrale) scende verso la soglia di accesso per redditi medi, ma rimane comunque al limite superiore della sostenibilità.

Il confronto con i prezzi dell'edilizia residenziale pubblica di qualità in altri Paesi europei è impietoso: in Germania i programmi di Sozialer Wohnungsbau fissano prezzi di vendita convenzionati tra 1.800 e 2.500 €/mq nelle aree metropolitane. In Francia, il sistema HLM prevede prezzi di cessione tra 1.500 e 2.200 €/mq. La riduzione del 33% dal mercato italiano non produce prezzi comparabili perché il punto di partenza (il mercato di riferimento) è strutturalmente più alto.

Proposta: per la componente di vendita, integrare il parametro percentuale del 33% con un tetto assoluto di prezzo espresso in multipli del reddito disponibile medio del nucleo familiare acquirente (ad esempio, massimo 5-6 anni di reddito netto), differenziato per macro-aree e aggiornato con cadenza biennale sulla base delle rilevazioni OMI e dei dati ISTAT sui redditi.

### 3.6 Il requisito ISEE: manca il limite superiore

L'art. 9, comma 3, lettera f), numero 1) prevede che l'ISEE del beneficiario sia "superiore ai limiti vigenti per l'accesso a programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata", escludendo correttamente chi ha già diritto all'ERP. Tuttavia il testo non fissa un limite ISEE massimo.



Questa lacuna è rilevante: senza un tetto, il programma potrebbe teoricamente beneficiare famiglie con ISEE elevato, snaturando la finalità sociale dello strumento e indirizzando risorse pubbliche indirette verso soggetti che non ne hanno bisogno.

Proposta: integrare la lettera f) con la previsione esplicita di un ISEE massimo (ad esempio, da fissare con il DPCM di cui al comma 9, ma con un valore indicativo da inserire nella norma, nell'ordine di 3-4 volte il limite per l'accesso all'ERP della zona).

### **3.7 Osservazioni su alcune disposizioni del comma 3**

Segnaliamo brevemente ulteriori aspetti che richiedono chiarimento o semplificazione:

Lettera b) — Ripartizione del 70% tra vendita e affitto: la norma non specifica come distribuire l'investimento destinato all'edilizia convenzionata tra alloggi in locazione e alloggi in vendita. Questa ripartizione è fondamentale perché le due tipologie producono effetti sociali profondamente diversi: la locazione serve chi ha redditi più fragili, la vendita chi ha accesso al credito ma al contempo incide significativamente sulla fattibilità economica dell'operazione.

Lettera c) — Disposizione pleonastica: il fatto che l'edilizia residenziale non convenzionata sia destinata alla locazione o vendita a condizioni di mercato è ovvio per definizione. La norma appare superflua e può ingenerare confusione sulla portata dei vincoli.

Lettera d) — Equilibrio economico-finanziario: si rinvia al punto 3.3, chiedendo che i criteri di verifica dell'equilibrio siano definiti con precisione e soggetti a controllo pubblico indipendente.

### **3.8 I numeri: realismo prima dell'ottimismo**

Il Piano Casa nella sua articolazione complessiva ambisce a produrre decine di migliaia di alloggi. Vogliamo essere onesti: nella nostra esperienza diretta, anche chi opera da anni nel settore con procedure chiare e risorse disponibili incontra difficoltà enormi a raggiungere obiettivi di scala. Chi ha annunciato grandi numeri nel passato ha quasi sempre dovuto fare ammenda.

Non chiediamo meno ambizione: chiediamo più realismo negli impegni pubblici e più chiarezza sui meccanismi attuativi. Meglio meno alloggi fatti bene, con procedure trasparenti e canoni genuinamente abbordabili, che annunci ambiziosi seguiti da risultati deludenti.

La conversione del Decreto e, in generale, il dibattito sul piano casa siano occasione per arrivare ad una chiara definizione dell'alloggio sociale, che superi le difficoltà interpretative e applicative della normativa vigente (DM 22 aprile 2008). Al tempo stesso, si affrontino le questioni connesse alla fiscalità passiva per gli utenti, andando a rivedere le aliquote IVA per l'affitto ERS con una riduzione dal 10% al 5%.

## **4. Sintesi delle proposte**

Riepiloghiamo le richieste concrete che avanziamo in sede di conversione del decreto-legge:

Capo II — Trasparenza sulle risorse: venga individuata una quota di risorse nette aggiuntive rispetto agli stanziamenti già previsti.



Art. 3 — Limiti ai poteri commissariali: escludere esplicitamente le scelte di pianificazione urbanistica dai poteri di deroga; prevedere una forma semplificata di consultazione pubblica per le ordinanze con effetti territoriali.

Art. 4 — Dotazione del Fondo morosità incolpevole: portare la dotazione a 20 milioni/anno fino al 2030 con clausola di revisione annuale.

Art. 5 — Alienazioni ERP: criteri selettivi che preservino l'unitarietà gestionale del patrimonio e quote minime di patrimonio pubblico indisponibile per ambito territoriale.

Art. 9 — Analisi di fattibilità finanziaria: obbligo di presentare alle Camere, prima della conversione, un'analisi economico-finanziaria dei programmi di edilizia integrata.

Art. 9 — Separazione edilizia universitaria/abitativa: programmi, risorse e parametri distinti per le due tipologie.

Art. 9, lett. e) — Soglia assoluta di abbordabilità per locazione: affiancare alla riduzione del 33% una soglia massima assoluta di canone ancorata al reddito disponibile del conduttore.

Art. 9, lett. e) — Tetto assoluto al prezzo di vendita: integrare il parametro del 33% con un tetto in multipli del reddito netto familiare (massimo 5-6 anni), differenziato per macro-area e aggiornato biennialmente.

Art. 9, lett. f) — ISEE massimo: introdurre un limite ISEE superiore per i beneficiari, da definire con DPCM.

Art. 9, comma 3, lett. d) — Ripartizione locazione/vendita: stabilire che almeno il 60% della quota convenzionata sia destinata alla locazione.

---

## Nota metodologica sui dati

*I valori di canone di locazione citati nel documento si basano su: Nomisma Market Report Milano-Roma 2025 (Engel & Völkers Italia, ottobre 2025); Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - Agenzia delle Entrate, quotazioni II semestre 2025 (aggiornate marzo 2026); Osservatorio Casa Abbordabile (OCA) - Terzo Rapporto Milano Inside-Out 2026. I valori di compravendita si basano su: Scenari Immobiliari - Osservatorio sull'Abitare 2025; OMI - Agenzia delle Entrate II semestre 2025; Nomisma 2025. I valori OMI sono espressi come medie per abitazione civile in stato conservativo normale. La soglia di abbordabilità per la locazione (100-110 €/mq/anno) corrisponde a un canone mensile di 750-825 euro per 85 mq, compatibile con un reddito netto familiare di 2.500-2.750 euro mensili. La soglia per l'acquisto (2.500-3.000 €/mq a Milano) è stimata sulla base di un mutuo a 25 anni al tasso del 3,5% con rata non superiore al 30% di un reddito netto familiare di 3.000-3.500 euro mensili.*

### **Confcooperative Habitat**

*Confcooperative Habitat è l'organizzazione nazionale di rappresentanza, tutela e promozione delle cooperative di abitanti e di comunità.*

*Si tratta di un sistema articolato su tutto il territorio nazionale che fornisce una risposta concreta a lavoratori e cittadini, la cooperazione di abitanti e di comunità è una forma di impresa senza finalità di lucro che parte proprio dalle persone, lavoratori, cittadini famiglie, per renderle protagoniste della vita e della trasformazione del territorio. A partire dalla casa.*

*Il sistema Confcooperative Habitat conta oggi 1000 aderenti, distribuiti tra cooperative di abitazione, servizi all'abitare, cooperative di comunità.*

*Dal secondo dopoguerra ad oggi la cooperazione è stata una grande protagonista della risposta abitativa italiana, consegnati alloggi sia in proprietà sia in affitto a oltre 930mila famiglie in Italia. Di questi circa 380*



*mila sono stati realizzati da cooperative aderenti a Confcooperative.*

